

Ricorso RGR n. 898/09 promosso da [redacted] rappresentato e difeso dal dott. Paolo Dalle Carbonare con studio in Treviso Viale della Repubblica n° 253/E contro l'Agenzia delle

Entrate di Venezia 2 avverso il diniego di rimborso relativo al versamento eseguito nel 2004 in seguito a rivalutazione del proprio terreno.

Avendo la parte ricorrente nel 2008 effettuato una nuova rivalutazione alla luce del maggior valore attribuito allo stesso terreno oggetto di precedente rivalutazione effettuata nel 2002 e non avendo fatto compensazioni tra la nuova e la vecchia rivalutazione, procedeva a richiedere il rimborso del versamento effettuato nel 2004 di euro 5.355,00.

Per la ricorrente la data dalla quale le deriva il diritto ad avere il rimborso è il 30 giugno 2008 termine ultimo per effettuare il primo versamento della nuova rivalutazione per cui ritiene di essere nei termini per richiedere il rimborso dell'ultima rata.

Conclude chiede di condannare l'Amministrazione al rimborso della somma di euro 5.335,00 oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese per la difesa processuale.

L'Ufficio costituitosi ritiene invece che non è possibile richiedere il rimborso in quanto sono trascorsi 48 mesi dal termine di versamento dell'imposta.

Concludendo chiedendo di rigettare il ricorso perché privo di fondamento giuridico, con rifusione di spese diritti ed onorari.

In pubblica udienza intervengono le parti che si riportano ai rispettivi atti.

La Commissione constatata la normativa della rivalutazione dei terreni la L. 244/2007 che non ha consentito la compensazione tra quanto pagato nella prima rivalutazione del 2002 con quello da pagarsi in occasione della successiva del 2008 ritiene che il contribuente abbia diritto alla restituzione di quanto già versato e che tale diritto si realizzi solo dal momento in cui ha effettuato una seconda rivalutazione senza che gli sia data la facoltà di compensare utilizzando già quanto versato. Negare questo diritto equivarrebbe automaticamente a duplicare l'imposta e di conseguenza legittimare un indebito arricchimento per l'Erario.

Prima del 30 giugno 2008 il ricorrente infatti non avrebbe potuto richiedere il rimborso perché ne

mancavano i presupposti ; presupposti ~~che invece~~ sono realizzati solo con l'adesione ad una nuova e spontanea rivalutazione. Si ritiene pertanto che il termine entro cui effettuare la richiesta di rimborso decorra dalla data del 30 giugno 2008 , termine ultimo per aderire alla seconda opportunità di rivalutazione e che sulla base del principio volto ad evitare duplicazioni d'imposta appare equo comunque che non sia applicabile il termine decadenziale dell'art. 38 del D.P.R. 602/73, state l'intervenuto indebito duplice pagamento dell'imposta.


Considerata perciò la richiesta del ricorrente che chiedere la restituzione della rata effettuata in data 24.11.2004 e depositata all'Ufficio in data 28/10/2008

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento della somma di euro 5.355,00 oltre interessi dalla presentazione della domanda di rimborso sino al saldo. Condanna altresì l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 70,00 per esborsi e 700,00 per onorari, oltre accessori.

Venezia li 12/5/2010

Il Relatore



Il Presidente

